



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

Prot. n. *192293*

Entrata prot. n. 180038

Allegati:

Riferimento a nota n.10465 del 17 luglio 2018

Roma, - **9 AGO. 2018**

Al Segretariato generale della giustizia
amministrativa
Palazzo Spada
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 ROMA

e, p. c.:

All' Agenzia delle entrate
Divisione servizi
Direzione centrale servizi fiscali
Settore gestione tributi
Ufficio rimborsi
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 ROMA

Al Dipartimento delle finanze
Via dei Normanni, 5
00184 ROMA

OGGETTO: Contributo unificato di iscrizione a ruolo – Modalità di rimborso per il processo amministrativo telematico.

Con la nota in riferimento, a seguito dell'incontro svoltosi l'8 giugno scorso presso questo Dipartimento anche con esponenti dell'Agenzia delle entrate, codesto Segretariato generale della giustizia amministrativa ha posto la problematica inerente alle modalità da seguire per effettuare il rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo versato indebitamente o in misura superiore a quella dovuta nell'ambito del processo amministrativo telematico-PAT.

Nel dettaglio, è stato illustrato che nel citato PAT – entrato in vigore dal 1° gennaio 2017 e che ha riguardato, nel primo anno, esclusivamente i ricorsi depositati dopo la predetta data, mentre dal 1° gennaio 2018 è stato esteso a tutti i ricorsi pregressi, limitatamente agli atti depositati nel corso dello stesso anno 2018 – il deposito degli atti e dei documenti avviene solo in forma digitale per tutti i fascicoli processuali e che il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo deve essere versato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 (pubblicato nella G.U. 19 luglio 2017, n. 167).

Pertanto, il pagamento del contributo unificato nei giudizi *de quibus* va eseguito mediante

il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (c.d. F24 ELIDE) ovvero, nel caso delle amministrazioni pubbliche, con il modello F24 Enti pubblici (c.d. F24 EP, secondo l'estensione prevista dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 25 gennaio 2018), osservando esclusivamente le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari. Nei citati modelli vanno indicati i codici tributo appositamente istituiti dalla stessa Agenzia con le risoluzioni n. 123/E del 12 ottobre 2017 e n. 159/E del 21 dicembre 2017.

Come riportato nella suddetta nota, la quietanza telematica rilasciata all'esito dell'operazione di pagamento viene depositata digitalmente nel fascicolo processuale, in allegato a un modulo di deposito in cui sono riportati tutti i dati identificativi del pagamento, delle parti e del ricorso per il quale le stesse procedono.

Di conseguenza, stante la completa digitalizzazione del processo amministrativo, è stato fatto presente che gli uffici giudiziari non dispongono più, salvo che per i contenziosi più risalenti, degli originali cartacei dei pagamenti del contributo unificato e, quindi, alla luce delle istruzioni, a suo tempo, diramate in materia con la circolare n. 33/RGS del 26 ottobre 2007, si pone per gli stessi uffici il problema di come poter procedere per gli eventuali rimborsi dei pagamenti telematici.

Per contro, è stato pure evidenziato che i medesimi pagamenti vengono registrati nel sistema della giustizia amministrativa e abbinati al ricorso cui si riferiscono sulla base di un raffronto con i tabulati dei versamenti messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso – considerata l'impossibilità per il soggetto che ha effettuato il pagamento di disporre, in originale, della documentazione “fisica” comprovante l'avvenuto versamento del contributo unificato, in quanto il medesimo riceve solo una quietanza telematica, nonché per il competente funzionario dell'ufficio giudiziario di allegare al provvedimento di liquidazione la copia conforme della stessa quietanza, in quanto telematica, depositata nel fascicolo processuale di riferimento – è stato chiesto, anche alla luce degli approfondimenti svolti nell'incontro richiamato in premessa, di poter definire le pratiche di rimborso del contributo unificato di cui trattasi con alcuni adattamenti pratici che diano, in ogni caso, certezza dell'effettività dei pagamenti, nonché dell'impossibilità del relativo riutilizzo, tenuto pure conto che vi sono istanze di rimborso in attesa di istruttoria sia presso i Tribunali amministrativi regionali sia presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

In proposito, è stata delineata la seguente ipotesi di procedura:

- l'istanza di rimborso, in virtù del PAT, viene depositata telematicamente nel fascicolo processuale, sottoscritta digitalmente dal richiedente e corredata del relativo documento di identità nonché della quietanza telematica;
- il responsabile dell'ufficio giudiziario valuta l'istanza e, esperita l'istruttoria, adotta, se del

caso, il provvedimento di liquidazione, sottoscrivendolo, a sua volta, con firma digitale; al provvedimento allega, sempre in formato digitale, l'istanza prodotta dalla parte, il documento identificativo e la quietanza telematica del pagamento;

- codesta amministrazione, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento, procede alle verifiche sulle attività istruttorie finalizzate ai rimborsi in argomento.

In merito, codesto Segretariato ha confermato che i controlli realizzati sui pagamenti depositati nel sistema informativo della Giustizia Amministrativa-SIGA consentono di attestare, attraverso il riscontro con i tabulati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, l'effettività del pagamento del contributo unificato oggetto di istanza di rimborso.

Inoltre, ha esposto che le procedure del SIGA danno certezza anche dell'impossibilità di riutilizzare il versamento, oggetto di rimborso, per altri ricorsi della stessa Giustizia Amministrativa, in quanto il sistema controlla in automatico, per ogni pagamento eseguito con F24 Elide o con F24EP, che non sia già presente nella banca dati alcun versamento con un uguale numero di quietanza (cioè, con lo stesso codice identificativo di delega-IUD). Diversamente, se viene depositato un pagamento con codice IUD ripetuto, il sistema lo scarta e segnala l'anomalia alla Segreteria per i pertinenti controlli.

Con l'occasione, poiché tutta la documentazione relativa al rimborso del contributo unificato è già fruibile in formato telematico, con sottoscrizione digitale dell'istanza e del successivo provvedimento di liquidazione, è stato ipotizzato di dematerializzare anche la trasmissione della pratica all'Agenzia delle entrate, sicché gli uffici giudiziari potrebbero procedere all'invio della stessa tramite la posta elettronica certificata del Tribunale o della Sezione del Consiglio di Stato interessati.

Da ultimo, è stato precisato che continueranno ad essere definite con le modalità dettate dalla richiamata circolare n. 33/RGS del 2007, sino ad esaurimento, le pratiche di rimborso del contributo unificato per le quali si dispone ancora del cartaceo (ovviamente tenendo conto, in fase istruttoria, del termine di decadenza per la presentazione delle istanze).

Al riguardo, esaminata la problematica nell'ambito del contesto normativo di riferimento, si espongono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, si prende atto della manifestata esigenza di adeguare la procedura di rimborso del contributo unificato dovuto per i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo in funzione dell'evoluzione tecnologica intervenuta ad opera del ricordato processo amministrativo telematico e del conseguente ricorso al pagamento mediante modello F24 ELIDE o F24 EP, per le amministrazioni pubbliche, evoluzione in virtù della quale possono mostrarsi profili critici sul piano strettamente operativo in relazione alla procedura indicata nella citata circolare n. 33/RGS del 2007, che presuppone l'utilizzo della documentazione su supporto cartaceo.

Inoltre, anche sulla scorta dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella pagina dedicata al “*Processo amministrativo telematico*”, si dà atto delle assicurazioni fornite circa le modalità di verifica dell’effettività dei pagamenti oggetto di rimborso – sulla base dell’incrocio dei dati acquisiti al nominato sistema informativo SIGA con quelli dei versamenti comunicati dall’Agenzia delle entrate – come pure dell’impossibilità tecnica di riutilizzare il numero della quietanza, cioè lo stesso codice identificativo IUD, del pagamento rimborsato per un altro pagamento del contributo unificato nell’ambito del PAT. Peraltro, a quanto consta, il pagamento con modello F24 vige, al momento, per il solo contributo unificato del processo amministrativo.


Ad ogni modo, si ritiene che, in particolare, la sussistenza di entrambi gli anzidetti presupposti per il rimborso – vale a dire, l’effettività del pagamento e la non riutilizzabilità del codice IUD – laddove riscontrata nel corso dei controlli posti in essere dal competente ufficio giudiziario, debba risultare esplicitamente attestata dal responsabile dell’ufficio, ad esempio, nell’atto di liquidazione del rimborso stesso.

Si reputa, poi, sommamente opportuno, stante il mutato assetto operativo e tecnico descritto, che codesto Segretariato effettui – o, comunque, contempri – anche verifiche sulle strutture organizzative della Giustizia Amministrativa per riscontrare il regolare svolgimento delle attività istruttorie finalizzate ai rimborsi in parola, a maggiore garanzia della correttezza dell’azione amministrativa.

Va da sé che, ai fini dei rimborsi *de quibus*, resta ferma la necessità, sotto il profilo squisitamente amministrativo, che sia osservata, in ogni caso, la sostanza delle condizioni imprescindibili indicate dalla suddetta circolare n. 33/RGS del 2007 per l’utile proposizione dell’istanza di rimborso – vale a dire, univoca identificabilità dell’ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e del giudizio di riferimento (laddove effettivamente incardinato), esclusione del termine biennale di decadenza – nonché tutte le altre istruzioni recate dal medesimo documento di prassi prive di impatto con il processo telematico in discorso (ad esempio, contenuto dell’istanza, dichiarazione annessa di inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti, contenuto del provvedimento di liquidazione, ecc.).

Tutto quanto sopra considerato, si è dell’avviso, per quanto di competenza, che la procedura di rimborso telematica individuata da codesto Segretariato generale delle Giustizia Amministrativa nella nota che si riscontra possa essere ritenuta sostanzialmente idonea, in via provvisoria e nelle more della revisione della richiamata circolare n. 33/RGS del 2007, a superare le problematiche operative rilevate, ferme restando le pertinenti valutazioni dell’Agenzia delle entrate, cui la presente lettera è pure indirizzata per conoscenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato



4/4

